

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIUSEPPE"
RONCEGNO TERME
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 112/2018

OGGETTO: Dipendente Signora *** - Concessione n. 10 mesi di astensione facoltativa dal lavoro per il periodo dal 07/10/2018 al 06/08/2019 in applicazione art. 45 comma 7 – C.C.P.L. 20/10/2003 sostituito dall'articolo 20 C.C.P.L. 22/09/2008.

Il giorno quattro del mese di ottobre 2018, alle ore 12,00 presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Roncegno Terme (Tn), sita in Via Alle Fonti nr. 1, il Direttore ha emanato la presente determinazione.

Relazione di Pubblicazione

IN PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è

STATO PUBBLICATO

all'Albo dell'Ente per dieci giorni consecutivi dal 04/10/2018 al 14/10/2018 ai sensi articolo 20 comma 1 Legge Regionale 21/09/2005 nr. 5 senza opposizioni e registrato al nr. 180/2018 del Repertorio degli atti pubblicati all'Albo.

**IL DIRETTORE
Andrea Corradini**

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il =====

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore

N° 112/2018	di data 04/10/2018
Oggetto:	Dipendente signora *** – concessione n. 10 mesi di astensione facoltativa dal lavoro per il periodo dal 07/10/2018 al 06/08/2019 in applicazione art. 45 comma 7 –c.c.p.l. 20.10.2003 sostituito dall'art. 20 c.c.p.l. 22.09.2008.

Il Direttore

- Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data 23.10.2007 dalla Regione Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;
- Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona."
- Visto il Regolamento del Personale dell'A.P.S.P. approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 55 d.d. 24.04.2008, dichiarato immediatamente esecutivo;
- Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;
- Vista la comunicazione d.d. 04/10/2018 presentata dalla dipendente Sig.ra *****, Infermiera Professionale a tempo indeterminato e a tempo pieno, inerente la richiesta di fruizione di n. 10 mesi di astensione facoltativa dal lavoro per il periodo dal 07/10/2018 al 06/08/2019 per la figlia *** nt. **/**/20**, a norma dell'art. 45 comma 7 del c.c.p.l. d.d. 20.10.2003 sostituito dall'art. 20 c.c.p.l. 22.09.2008;
- Viste le disposizioni dettate dal D.Lgs. 26.03.2001 nr. 151 e s.m.;
- Visto l'art. 45 comma 7 del c.c.p.l. 20.10.2003 sostituito dall'art. 20 c.c.p.l. 22.09.2008 il quale stabilisce la possibilità di usufruzione di aspettativa facoltativa dal lavoro per complessivi mesi 10 nei primi otto anni di vita del bambino;
- Rilevata la necessità di procedere all'accoglimento della richiesta sopracitata in applicazione del punto 7 dell'art. 45 del c.c.p.l. d.d.20.10.2003 e dell'art. 22 del c.c.p.l. 22.09.2008 ;
- Vista l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, vista la prossimità di decorrenza dell'astensione facoltativa;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.;

DETERMINA

1. Di accogliere la richiesta d.d. 04/10/2018 presentata dalla dipendente Sig.ra *** – Infermiera Professionale a tempo indeterminato e a tempo pieno, inerente la fruizione di n. 10 mesi di astensione facoltativa per maternità e precisamente dal 07/10/2018 al 06/08/2019 per la figlia *** nt. **/**/20**, a norma dell'art. 45 comma sette del c.c.p.l. d.d. 20.10.2003 sostituito dall'art. 20 del c.c.p.l. 22.09.2008;
2. Di dare atto che per i periodi di astensione facoltativa sopra citati spetta il trattamento economico come previsto dal punto 7 art. 45 C.C.P.L. 20.10.2003 sostituito dall'art. 20 del c.c.p.l. 22.09.2008;
3. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. e all'Albo informatico dell'A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196.
5. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale in quanto con l'entrata in vigore dell'articolo 13 della L.P. 24.07.2012, n.15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all'articolo 19;
6. Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: ricorso giurisdizionale avanti il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.